

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2621

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei Deputati MENGOZZI, BARTOLE e CARRA

Presentata il 30 settembre 1965

Modificazione della denominazione e dello statuto dell'Istituto sperimentale zootecnico di Modena

ONOREVOLI COLLEGHI! — Con regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2150, venne fondato l'Istituto sperimentale zootecnico di Modena, come ente morale consorziale autonomo posto sotto la vigilanza del Ministero dell'agricoltura e foreste, ed avente il compito di promuovere, favorire e coordinare l'incremento ed il miglioramento della produzione zootecnica della provincia.

L'Istituto fu costituito per legge in seguito alla iniziativa di Enti locali modenesi e particolarmente dell'Amministrazione comunale, dell'Amministrazione provinciale, della Camera di commercio, della Cassa di risparmio, della Banca Popolare di Modena, del Banco San Geminiano e San Prospero di Modena, della Società modenese per la fiera e le corse dei cavalli nonché dell'allora Federazione provinciale dei sindacati agricoltori.

L'Istituto ha svolto una apprezzata azione per lo sviluppo ed il miglioramento del patrimonio zootecnico. Dispone infatti di una propria sede, di una biblioteca e museo, di aziende agrarie sperimentali, di un centro di fecondazione artificiale ed ha, inoltre, organizzato studi, ricerche e corsi di aggiornamento.

L'Istituto, dal 1° luglio 1954, è retto da una gestione commissariale e gli Enti locali modenesi hanno più volte auspicato una normalizzazione dell'istituto stesso attraverso una riforma statutaria capace di dargli un assetto più organico.

Il commissario predispose fin dal 1959 uno schema di statuto per la cui approva-

zione venne presentato dal ministro dell'agricoltura del tempo un disegno di legge comunicato alla Presidenza del Senato il 27 luglio 1959 e contrassegnato col n. 695. Tale disegno di legge decadde con la III Legislatura.

Sembra ora utile ai proponenti collegarsi all'iniziativa del Governo e proporre di modificare l'atto costitutivo, per attuare l'auspicato, più organico assetto e per estendere i compiti dell'Istituto stesso al settore lattiero caseario, in considerazione della fondamentale importanza che la produzione del latte e del formaggio ha nell'economia agricola della provincia e delle zone vicine e anche per le strette connessioni tra la produzione del latte e del formaggio e la zootecnia.

Per provvedere a tali modificazioni si è addivenuti alla determinazione di presentare la unita proposta di legge.

Con essa viene modificata la denominazione dell'Ente aggiungendo la specificazione dell'attività nel settore caseario.

Anche se l'Istituto ha svolto una prevalente attività di carattere dimostrativo non si è ritenuto di sopprimere la qualifica di sperimentale per non modificare, nella sostanza, la denominazione dell'Ente così come fu voluta dai fondatori.

Non si è ritenuto nemmeno di apportare modifiche — rispetto al ricordato disegno di legge presentato nel 1959 dal Governo — per quel che riguarda i fini dell'Ente perché la formulazione proposta sembra essere la più idonea a consentire ad un istituto di studio, ricerca e sperimentazione di svolgere la pro-

pria attività sempre in linea coi compiti istituzionali ma con maggiore aderenza alla realtà economica e sociale assai mutevole, perché meno analitica la elencazione di specifiche iniziative.

Per quello che concerne gli organi preposti alla direzione dell'Istituto si è ritenuto invece di modificare sia il testo del decreto-legge istitutivo che quello del disegno di legge.

Si è ritenuto cioè di aumentare la rappresentanza dell'Amministrazione provinciale per sottolineare l'utilità di una partecipazione dell'Ente locale maggiormente interessato alla gestione dell'Istituto.

Inoltre, data la necessità di procurare all'ente adeguati mezzi finanziari, anche in relazione all'ampliamento dei compiti, viene elevato, anche in rapporto all'attuale valore della moneta, da lire 5.000 a lire 1.000.000 il contributo annuo che gli Enti debbono versare per avere diritto alla rappresentanza nel Consiglio di amministrazione.

La proposta di legge accentua i poteri di vigilanza e di controllo governativo in relazione al carattere pubblicistico dell'Ente e

dispone che le norme di funzionamento nonché la dotazione organica, lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale sono adottati con regolamento deliberato dal consiglio di amministrazione dell'Ente e sottoposto alla approvazione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Si aggiunge una norma transitoria che ratifica la validità del regolamento organico attualmente in vigore e che sancisce l'inviolabilità dei diritti acquisiti dai dipendenti assunti con regolari concorsi pubblici.

Il provvedimento non comporta alcun onere per il bilancio dello Stato.

Onorevoli colleghi. La necessità di adeguare alla nuova situazione le norme del decreto-legge istitutivo, il lungo periodo trascorso dalla nomina del Commissario, la necessità di regolarizzare un Ente la cui attività si è dimostrata positiva per lo sviluppo ed il miglioramento del patrimonio zootecnico, ci hanno indotto a sottoporvi l'unita proposta di legge, convinti che essa possa agevolmente superare il previsto *iter* parlamentare e quindi possa rapidamente divenire legge dello Stato.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

L'Istituto sperimentale di zootecnia di Modena, istituito con il decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2150, convertito nella legge 24 maggio 1926, n. 898, assume la denominazione di « Istituto sperimentale zootecnico e caseario di Modena ».

L'Istituto ha personalità giuridica di diritto pubblico ed è sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

ART. 2.

L'Istituto ha il compito di promuovere e favorire l'incremento ed il miglioramento del patrimonio zootecnico, della produzione lattiero casearia e delle attività connesse, nonché preparare tecnici e maestranze specializzati.

Tali compiti potranno essere svolti in collaborazione con gli altri enti tecnici ed economici della provincia che operano nel settore dell'agricoltura.

L'Istituto opera nel quadro delle direttive dei Ministeri dell'agricoltura e foreste e della sanità.

ART. 3.

Il patrimonio dell'Istituto è costituito:

- a) dall'attuale patrimonio;
- b) da beni di qualsiasi specie che per donazione od altro titolo pervengono all'ente.

ART. 4.

L'Istituto trae i mezzi per il suo funzionamento:

- a) dai proventi del patrimonio;
- b) dalle entrate di gestione;
- c) da eventuali contributi dello Stato, e da contributi di altri enti e privati.

ART. 5.

L'Istituto è retto da un Consiglio di amministrazione, nominato con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste ed è composto:

da un rappresentante del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, in qualità di Presidente;

da tre rappresentanti dell'Amministrazione provinciale di Modena;

da un rappresentante del Comune di Modena;

da un rappresentante della Camera di commercio, industria e agricoltura di Modena;

dal Capo dell'Ispettorato agrario compartimentale dell'agricoltura dell'Emilia;

dal Capo dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura di Modena;

dal Veterinario provinciale;

da un rappresentante dell'Ordine dei Veterinari della provincia di Modena;

da un allevatore di riconosciuta competenza in materia zootecnica.

I rappresentanti dell'Amministrazione provinciale, del Comune di Modena e della Camera di commercio di Modena sono nominati a condizione che i rispettivi Enti concorrano al mantenimento dell'Istituto con contributo continuativo non inferiore a lire 1.000.000 annue.

Il direttore dell'Istituto partecipa alle riunioni del Consiglio con voto consultivo e con funzioni di Segretario.

I membri del Consiglio di amministrazione rimangono in carica per tre anni e possono essere riconfermati.

I consiglieri nominati in sostituzione di altri venuti a cessare, per qualsiasi motivo, durante il triennio, restano in carica fino alla scadenza del periodo per il quale erano stati nominati quelli che hanno sostituito.

ART. 6.

Il Consiglio di amministrazione è l'organo deliberante dell'Istituto. Esso si riunisce in via ordinaria due volte l'anno e straordinariamente quando il presidente lo ritenga necessario e ne facciano richiesta scritta almeno quattro componenti il Consiglio od il Collegio sindacale.

Le riunioni del Consiglio sono valide qualora siano presenti almeno la metà dei suoi componenti.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti: in caso di parità prevale quello del presidente o di chi ne fa le veci.

ART. 7.

Il Consiglio di amministrazione delibera:

a) sul programma di azione da svolgere;

b) sul bilancio preventivo e sul conto consuntivo, nonché sulle variazioni delle singole voci di entrata e di spesa del bilancio preventivo;

c) sulla nomina, sospensione e licenziamento del personale in conformità alle norme del regolamento organico di cui al successivo articolo 12;

d) sulle proposte di modifica dello statuto;

e) sulla formazione dei regolamenti di cui al successivo articolo 12;

f) su ogni altro argomento che il Presidente o il Collegio sindacale ritengano di sottoporre al suo esame.

ART. 8.

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Istituto. Vigila sulla esecuzione delle deliberazioni ed adotta i provvedimenti di urgenza, da sottoporsi alla ratifica del Consiglio di amministrazione nella sua prima riunione.

ART. 9.

Il direttore presenta annualmente al Consiglio di amministrazione, per l'esame e la approvazione, la relazione sulla attività svolta dall'Istituto, il programma d'azione da svolgere nell'anno successivo, nonché il bilancio preventivo ed il conto consuntivo.

ART. 10.

L'Istituto deve sottoporre all'approvazione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste:

a) entro il 30 novembre il bilancio preventivo corredato del programma di azione da svolgere e della relazione del collegio sindacale;

b) entro il 31 marzo il conto consuntivo corredato della relazione tecnica del Direttore e da quella del collegio sindacale;

c) gli atti che implicano mutamenti del patrimonio immobiliare;

d) le spese che impegnano il bilancio oltre l'esercizio in corso.

ART. 11.

L'esercizio finanziario coincide con quello dello Stato.

Il controllo della gestione dell'ente è affidato ad un Collegio sindacale, nominato con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste e composto di tre membri designati rispettivamente dal Ministero dell'agricoltura e foreste, dal Ministero del tesoro e dal Consiglio di amministrazione dell'Ente, que-

st'ultimo scelto fra i rappresentanti degli Enti locali rappresentati nel Consiglio di amministrazione.

ART. 12.

Le norme di funzionamento e di organizzazione, nonché la dotazione organica, lo stato giuridico ed il trattamento economico di attività, a qualsiasi titolo, e di quiescenza del personale — compreso il direttore — comunque occorrente per le esigenze funzionali dell'Istituto, sono stabilite mediante regolamenti deliberati dal Consiglio di amministrazione dell'Istituto da sottoporre all'approvazione del Ministro dell'agricoltura e delle foreste di concerto con il Ministro del tesoro.

Fino ad eventuale modificazione nella forma predetta, resta in vigore l'attuale regolamento organico del personale.